



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

n. 199 del 23.11.2023

Oggetto: **Determina di cancellazione d'ufficio di società di persone ex art 3 DPR 247/2004 e art. 40 DL 76/2020.**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, "Registro delle Imprese", che nella sua formulazione antecedente l'istituzione dell'unico Conservatore, di fatto tutt'ora vigente recita "*L'Ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*";
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 4 del 12/07/2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa";
- la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili";
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 16 "procedimento di iscrizione d'ufficio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.";

VISTI

- il I comma dell'art. 40 del DL 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 che stabilisce che "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247*";
- l'art. 3 del DPR 247/2004, che disciplina la cancellazione delle società di persone, nei confronti delle quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti cause:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;



e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

- la determinazione n. 119 del 30/10/2023 del Conservatore del Registro Imprese relativo alla cancellazione di società di persone per le quali si sono verificati i presupposti sopraindicati;

RAVVISATA la necessità del continuo aggiornamento del Registro delle Imprese, che deve garantire una pubblicità corretta e veritiera delle imprese effettivamente operanti sul mercato;

CONSIDERATO l'elenco fornito da Infocamere relativo alle società di persone che non hanno compiuto operazioni di gestione per tre anni consecutivi e che presentano partita iva cessata, ex art 3 lettera b) del DPR 247/2004;

PRESO ATTO

- che, in data 03/08/2023, è stato notificato l'avvio del procedimento a mezzo raccomandata a/r inviata all'indirizzo della sede legale e alla residenza degli amministratori;
- che, in pari data, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria;
- che, come previsto dalla normativa, l'avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo camerale ed è rimasto consultabile per 45 giorni;

VERIFICATO attraverso il collegamento con la Banca dati dell'Agenzia delle Entrate denominato "Sister", come richiesto dal I comma dell'art. 40 del DL 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, che nel patrimonio della società di persone da cancellare non siano presenti beni immobili;

RICORDATO che, contro il presente provvedimento, gli interessati posso ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazione nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, entro 15 giorni dalla sua comunicazione;

DETERMINA

1. di cancellare d'ufficio dal Registro Imprese le società indicate nell'elenco allegato ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazione della Legge n. 120/2020;
2. di procedere all'annotazione in visura, per le società nell'elenco, della conclusione del procedimento di cancellazione d'ufficio;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell'elenco allegato all'Albo on line camerale;
4. di comunicare alle imprese, con domicilio digitale valido e attivo presente in visura, l'avvenuta cancellazione d'ufficio;
5. di avvisare l'Inps, l'Inail e l'Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, della conclusione del procedimento per gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

REA	C.F.	DENOMINAZIONE
PC 157579	01381790334	AGRITURISMO IL RIO SOCIETA' AGRICOLA SS
PC 159447	01403570334	ARSENI DI ARSENI MARCO E C. SAS

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO IMPRESE
(Dr. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.